

**ORIZZONTI SERRA ECOMUSEO DEL PAESAGGIO**

Corso Centrale, 53 - 10010 Chiaverano (TO)

Tel. 0125 54533 – [info@ecomuseochiaverano.it](mailto:info@ecomuseochiaverano.it)



**ORIZZONTE  
SERRA**

ECOMUSEO  
DEL PAESAGGIO

**STATUTO SOCIALE**

MARZO 2007

## **ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE**

E' stata costituita l'associazione di promozione sociale denominata Associazione per l'Ecomuseo del Paesaggio "Orizzonte Serra". L'associazione è soggetto pienamente autonomo sotto ogni profilo. La sede è stabilita in Chiaverano (TO), Corso Centrale n° 53, nello stabile dell'Ecomuseo del Paesaggio "Orizzonte Serra", di proprietà del Comune di Chiaverano (TO).

## **ART. 2 – DURATA**

L'Associazione, senza scopo di lucro, ha durata indeterminata, e l'assemblea straordinaria ne potrà deliberare lo scioglimento con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino i due terzi degli aventi diritto.

## **ART. 3 - SCOPI SOCIALI**

L'Associazione si richiama ai valori costituzionali di cui agli articoli 2, 3 e 18 e si conforma in particolare ai contenuti della legge 7 dicembre 2000 n° 383 che reca la "Disciplina delle associazioni di promozione sociale", oltre che alla legislazione regionale in materia. L'Associazione presenterà domanda di iscrizione ai registri delle Associazioni di Promozione Sociale previsti dalla legge. L'Associazione è libera ed indipendente da ogni e qualsiasi vincolo di tipo politico, sindacale, confessionale o di appartenenza a categorie in generale, non ammette discriminazioni di alcun tipo tra i propri associati ed esclude l'apposizione di limitazioni con riferimento a condizioni sociali, culturali, etniche, religiose ed economiche. L'Associazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di interesse ed a favore dei propri associati e della collettività in genere. Gli eventuali proventi che dovessero derivare dalle attività svolte non potranno, in nessun caso, essere oggetto di divisione o di assegnazione, in forma diretta od indiretta, agli associati. L'Associazione intende operare nel settore culturale e ambientale a favore dei propri aderenti e della collettività, con il fine ultimo di perseguire finalità di carattere formativo e educativo, di promozione culturale, sociale e civile, di recupero della cultura locale e di tutela e valorizzazione del paesaggio al fine di promuovere una migliore qualità della vita nel territorio dell'Anfiteatro Morenico di Ivrea. Le iniziative della Associazione si ispirano ai principi e ai manifesti internazionali degli Ecomusei e agli obiettivi dell'Agenda 21, della Convenzione Europea del Paesaggio e della Convenzione delle Alpi, richiamando in particolare i seguenti ambiti di operatività:

- la gestione dell'Ecomuseo come strumento di sviluppo locale;
- la tutela attiva del territorio e la protezione dell'ambiente naturale;
- la salvaguardia e il sostegno della cultura tradizionale;
- lo studio, la ricostruzione e la valorizzazione in forme innovative, della memoria collettiva e delle specificità delle comunità dell'Anfiteatro Morenico d'Ivrea, in primis la comunità di Chiaverano;
- il rafforzamento di un senso di identità comune nelle comunità locali, anche attraverso il loro diretto coinvolgimento;
- attività di educazione ambientale, di formazione e informazione, di ricerca e di promozione del territorio;
- la valorizzazione delle persone, dei luoghi, dei fatti, degli elementi e prodotti naturali di particolare interesse;
- la valorizzazione della cultura materiale ed immateriale delle popolazioni locali e delle opere artistiche;
- La predisposizione di itinerari di conoscenza del patrimonio naturale e storico artistico;
- la promozione di un turismo eco-compatibile che salvaguardi la qualità della vita;
- la collaborazione e la solidarietà internazionale verso le aree del mondo svantaggiate, dove promuovere iniziative di sviluppo sostenibile con il concorso e la crescita della popolazione locale;
- lo sviluppo di attività e manifestazioni culturali, che rientrino in progetti integrati, d'area e/o tematici;
- lo sviluppo di attività di educazione ambientale, informazione e orientamento;
- l'attività di raccolta, catalogazione e ordinamento di testimonianze e materiali;
- la costituzione di archivi virtuali, cartacei e materiali;
- la realizzazione di supporti didattici, opere scientifiche, divulgative e audiovisivi; necessaria al conseguimento degli scopi sociali;

L'Associazione potrà collaborare con altri enti, pubblici e privati, per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini istituzionali e potrà stipulare convenzioni rientranti nell'ambito dei suoi fini istituzionali.

## **ART. 4 - SOCI**

Sono Soci dell'Associazione tutti coloro che, condividendo gli scopi dell'Associazione, presentano domanda di ammissione in forma scritta e vengono ammessi dal Consiglio Direttivo. Per i minorenni occorre che la domanda di iscrizione sia firmata dalle persone che ~ esercitano la potestà dei genitori. Possono acquisire la qualifica di Socio anche le persone giuridiche e gli enti di fatto che condividano gli scopi dell'Associazione purché venga presentata domanda da parte del soggetto al quale, a termini di legge o di statuto, è concessa la legale rappresentanza. L'ente di fatto o la persona giuridiche che partecipa

all'Associazione è rappresentata in Assemblea da una persona indicata dall'ente stesso, alla quale spetta un voto.

La qualità di Socio si perde per le seguenti cause:

- a) mancato rinnovo dell'iscrizione annuale;
- b) morosità nel pagamento della quota sociale protratta per oltre due mesi dalla scadenza della data fissata per i versamenti;
- c) dimissioni presentate per iscritto
- d) radiazione stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio che commette azioni gravemente pregiudizievoli all'Associazione o che, con condotta volontaria, si pone in grave contrasto con gli scopi statutari. Prima di pronunciare la radiazione il Consiglio Direttivo contesta per iscritto all'interessato i fatti che gli sono addebitati e gli concede un termine non inferiore a cinque giorni per presentare per iscritto le proprie difese. La decisione del Consiglio Direttivo è motivata e inviata con raccomandata A.R. al Socio. Contro la decisione del Consiglio Direttivo è consentito ricorso al Collegio dei Probiviri.

La perdita della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione neanche parziale della quota già versata per l'anno in cui ha effetto l'esclusione e non dà diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

#### **ART. 5 - DIRITTI E E OBBLIGHI DEI SOCI**

Soci sono tenuti:

- a) a versare le quote sociali nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
- b) ad osservare lo statuto dell'Associazione in ogni sua parte esclusa ogni forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa, e non è in nessun modo consentita la cessione della qualità di Socio né il trasferimento della quota.

I Soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività e manifestazioni promosse ed organizzate dall'Associazione;
- b) ad esercitare il diritto di voto (se maggiorenni);
- c) ad essere eletti alle cariche sociali (se maggiorenni);
- d) a partecipare a tutte le Assemblee ordinarie e straordinarie;
- e) a ricevere i servizi e le prestazioni eventualmente definite tempo per tempo al Consiglio Direttivo per la generalità dei Soci.

L'associazione garantisce a tutti i Soci l'applicazione di una disciplina uniforme del rapporto associativo e di modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. E' esclusa ogni limitazione del diritto di voto: ogni Socio maggiorenne ha diritto ad un voto ed è consentita una sola delega da conferire per iscritto ad altro Socio maggiorenne. I soggetti diversi dalle persone fisiche

hanno diritto anch'essi ad un voto che viene espresso in Assemblea dal soggetto designato dai medesimi.

#### **ART. 6 - ORGANI SOCIALI**

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Collegio dei Revisori;
- Collegio dei Probiviri;

#### **ART. 7 – ASSEMBLEA**

L'assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali. L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli argomenti che non siano riservati all'assemblea straordinaria. L'assemblea in seduta ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli aventi diritto; in seconda convocazione, che potrà tenersi nello stesso giorno a distanza di almeno un'ora, è valida qualunque sia il numero dei presenti. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, e delibera a maggioranza assoluta dei votanti. L'Assemblea può riunirsi anche fuori della sede dell'Associazione, purché in Italia. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve contenere l'indicazione della data, ora e luogo della riunione tanto della prima, quanto della seconda eventuale convocazione, nonché l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve essere affisso nei quindici giorni precedenti l'assemblea nella sede sociale e può essere trasmesso ai Soci mediante fax, telegramma, lettera ordinaria o raccomandata, e-mail ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

L'Assemblea ordinaria:

- a) delibera sulla emanazione e modifica di eventuali regolamenti;
- b) elegge le diverse cariche sociali;
- c) approva o respinge i bilanci preventivi e consuntivi;
- d) decide sugli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione e ne valuta i programmi annuali.

L'Assemblea straordinaria, ferme restando le modalità di convocazione sopra indicate, delibera:

- a) sulle modifiche statutarie;
- b) sullo scioglimento dell'Associazione;
- c) sul le modalità di devoluzione del residuo patrimonio, a seguito di liquidazione per scioglimento, cessazione od estinzione, ad altro soggetto che persegue analoghi fini di utilità sociale, sentito il relativo organismo di controllo.

L'Assemblea straordinaria delibera con voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto a partecipare. Le Assemblee sono convocate dal Presidente. Le Assemblee possono altresì essere convocate ad iniziativa di Soci portatori di un terzo dei voti esprimibili; tale iniziativa è esperibile anche dalla metà dei componenti in carica del Consiglio Direttivo. In difetto di convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti tutti i suoi membri. Il voto di norma è palese. Il voto per l'elezione delle cariche sociali avviene, su semplice richiesta, a scrutinio segreto. Il Presidente legale rappresentante assume la presidenza dell'Assemblea e chiama a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante uno dei Soci presenti.

#### **ART. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri compreso fra un minimo di 3 e un massimo di 7, nominati dall'Assemblea, compreso il Presidente. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni che decorrono dall'atto di nomina. Il Consiglio Direttivo ha il potere di amministrazione sociale compreso, a fini esemplificativi e non esclusivi, quanto segue:

- a) realizzare le linee programmatiche deliberate dall'Assemblea;
- b) nominare e revocare i membri di comitati di coordinamento tecnico, comitati scientifici, culturali e simili se istituiti;
- c) nominare e revocare, tra i Soci, quello o quelli cui affidare la conduzione di particolari progetti istituzionali;
- d) deliberare le quote sociali;
- e) affidare incarichi di vario genere, anche a carattere professionale;
- f) predisporre i bilanci da sottoporre all'Assemblea;
- g) attivare i finanziamenti per la esecuzione della attività istituzionale, curando di dar corso solo ed esclusivamente a progetti ed iniziative per i quali esista lo specifico stanziamento;
- h) gestire operativa mente l'amministrazione del patrimonio;
- i) decidere sull'ammissione di nuovi Soci;
- j) disciplinare le funzioni e le procedure operative della struttura associativa;

- k) provvedere all'inquadramento giuridico e al trattamento economico delle risorse chiamate a collaborare in modo permanente od occasionale
- l) eseguire le deliberazioni specifiche dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni trimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono almeno la metà dei componenti. Le riunioni potranno tenersi anche a distanza con strumenti telematici idonei a garantire la contestualità della presenza e degli interventi. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei membri. Alle riunioni del Consiglio possono assistere i membri del Collegio dei Revisori. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei votanti. Le dimissioni di un Consigliere hanno immediata efficacia salvo che lo stesso rivesta la carica di Presidente, nel qual caso esso resta in carica per lo svolgimento degli affari correnti fino alla sua sostituzione che dovrà avvenire con la prima assemblea utile. Al Consigliere dimissionario o comunque cessato dal la carica subentra il primo dei non eletti, a meno che vengano a mancare, contestualmente o successivamente, almeno metà dei componenti originariamente eletti. In questo caso, l'organo decade e l'Assemblea provvedere all'elezione.

#### **ART. 9 – PRESIDENTE**

Il Presidente è legale rappresentante dell'associazione e viene nominato dall'Assemblea. Il Presidente inoltre:

- a) sovrintende all'attività amministrativa;
- b) cura il disbrigo degli affari ordinari;
- c) provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- d) dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

Il Presidente decade se decade l'organo di amministrazione di appartenenza. Si ha incompatibilità in presenza di rapporti di famiglia, di affari, di mansioni o d'altro genere che possano essere anche potenzialmente in contrasto con gli interessi dell'Associazione.

#### **ART. 10-REVISORI DEI CONTI**

L'organo di controllo, qualora designato dall'Assemblea, è costituito da tre membri nominati dall'Assemblea e dura in carica tre anni che decorrono dall'atto di nomina. I membri del Collegio scelgono tra di loro quello cui conferire la carica di Presidente del Collegio stesso. Al Collegio dei Revisori spetta il controllo sulla legittimità degli atti amministrativi dell'Associazione. La natura collegiale dell'organo non esclude attività di ricognizione e verifica svolte da singoli controllori.

## **ART. 11 – PATRIMONIO**

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. Le entrate finanziarie dell'Associazione sono costituite:

- a) da contributi posti a carico dei Soci;
- b) da eventuali contributi straordinari richiesti in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- c) da versamenti volontari dei soci;
- d) da contributi dello Stato, di pubbliche amministrazioni, enti locali ed enti pubblici e privati in genere;
- e) da contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) da liberalità, sovvenzioni, donazioni, eredità o legati di terzi o di Soci;
- g) da entrate derivanti da eventuali prestazioni di servizi convenzionati ai Soci e ai soggetti terzi destinatari degli interventi di utilità sociale;
- h) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al finanziamento dell'Associazione.

L'Associazione beneficia altresì dei proventi e di altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, neanche in forme indirette. L'Associazione amministra il patrimonio con criteri e metodi improntati alla prudenza e trasparenza riducendo l'esposizione a rischi. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali. I rendiconti annuali approvati dall'Assemblea devono essere portati a conoscenza dei Soci con idonee forme di pubblicità.

## **ART. 12 - ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale inizia il 10 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L'Associazione adotta forme di contabilizzazione amministrativa e comunque di rendicontazione improntate alla massima trasparenza e coerenti con quanto previsto dalla legge per il mondo associativo.

## **ART. 13 – SCIoglimento**

L'Associazione si scioglie per volontà dei Soci e per comprovata impossibilità a svolgere le attività istituzionali. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'organo di liquidazione sarà nominato dall'Assemblea. L'eventuale capitale residuo, al netto delle passività, sarà devoluto a beneficio di una o più associazioni che perseguono le stesse finalità di utilità sociale, sentito

l'organismo di controllo previsto dalla legge e rispettati gli ulteriori vincoli di legge.

## **ART. 14 – PROBIVIRI**

Ogni controversia sorta fra l'Associazione e i Soci o i suoi organi, o fra i Soci medesimi, qualora sia relativa a rapporti che trovano la propria base nel vincolo sociale, sarà risolta da tre Probiviri nominati uno da ciascuna delle parti in causa e uno scelto di comune accordo. I probiviri giudicheranno secondo equità senza vincoli di procedura. Il loro giudizio sarà inappellabile.

## **ART. 15 – REGOLAMENTI**

Gli eventuali regolamenti, da approvarsi da parte dell'Assemblea ordinaria, potranno prevedere norme specifiche per l'attuazione del presente statuto e particolarmente in ordine alla tenuta della contabilità ed alla formazione delle diverse forme di rendicontazione.

## **ART. 16 - NORMA FINALE**

Per quanto non previsto espressamente, valgono norme e statuti di enti cui l'Associazione decidesse di aderire e le norme di legge vigenti.